

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA E POSA, CHIAVI IN MANO, DI DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DEGLI ACCESSI DI VEICOLI IN ZTL CORSIA PREFERENZIALE DA INSTALLARSI IN VIA PANSA, COMPATIBILE ED INTERFACCIATO CON SISTEMA ZTL ESISTENTE IN CITTÀ - CPV 34923000-3

Art. 1 – Oggetto e valore della fornitura

La presente trattativa ha per oggetto la fornitura e posa di dispositivo per la rilevazione degli accessi di veicoli in ZTL corsia preferenziale, omologato ai sensi delle norme tecniche di riferimento, compatibile ed interfacciato con sistema ZTL esistente c/o la città di Reggio Emilia da installarsi in Via Pansa.

La fornitura si intende “chiavi in mano” e, oltre alla consegna del dispositivo, comprende l’installazione, il collegamento e la configurazione dei dispositivi, come dettagliato al successivo art. 2 “Descrizione della fornitura”.

L’importo a base della trattativa è di € **19.500,00 (oltre IVA)**.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 per le motivazioni espresse al successivo art. 7.

Stazione appaltante

Comune di Reggio Emilia – Direzione Generale – Servizio Sicurezza e Legalità – P.za C. Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia.

Responsabile del Progetto (RUP): Dott.ssa Francesca Mattioli, Direttrice Generale.

Art. 2 – Descrizione e durata

La trattativa in oggetto è relativa alla fornitura e posa, chiavi in mano, di dispositivo per la rilevazione degli accessi di veicoli in ZTL corsia preferenziale, omologato ai sensi delle norme tecniche di riferimento, compatibile ed interfacciato con sistema ZTL esistente c/o la città di Reggio Emilia da installarsi in Via Pansa, compresa installazione, configurazione e attivazione nella quantità e descrizione di seguito dettagliate:

DESCRIZIONE	Quantità
Fornitura e posa di dispositivo per la rilevazione degli accessi di veicoli in ZTL corsia preferenziale, omologato ai sensi delle norme tecniche di riferimento, compatibile ed interfacciato con sistema ZTL esistente c/o la città di Reggio Emilia. L’affidamento comprende: armadietto a palo contenente i dispositivi necessari al collegamento con la rete dell’energia elettrica e con la rete dati (apparato per la connessione alla	1

rete in fibra ottica); • sostituzione di palo semaforico esistente con nuovo palo e realizzazione del relativo plinto; • segnaletica verticale di varco come prescritto dalle vigenti normative; • documentazione tecnica e manualistica del sistema; • realizzazione delle opere civili necessarie all'installazione dei dispositivi, delle attività d'installazione delle apparecchiature e della segnaletica stradale di varco come da sopralluogo effettuato (assumendo che l'utenza elettrica sia disponibile a circa 10 metri dal posizionamento del palo di varco); • realizzazione delle attività di configurazione; • avviamento operativo del test del sistema e delle attività di supporto al collaudo del sistema. Il sistema è interfacciato e compatibile con il sistema ZTL esistente. I transiti raccolti verranno gestiti dal software attualmente in uso.	
Importo complessivo presunto	€ 19.500,00

La fornitura è comprensiva di tutti gli accessori e di tutte le attività (installazione, configurazione, attivazione, ecc.) necessari alla messa in funzione del dispositivo in oggetto, presso la zona di Via Pansa, secondo le indicazioni fornite dai referenti tecnici dell'Ente.

Il dispositivo oggetto della fornitura deve essere garantito per 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo con esito positivo. Durante il periodo di garanzia il fornitore deve assicurare il ripristino e/o la sostituzione del dispositivo guasto, senza costi aggiuntivi per l'Ente, entro due giorni dalla segnalazione del problema.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

La ditta deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D Lgs n. 36/2023 nonché degli eventuali requisiti specifici necessari allo svolgimento delle attività di collegamento e installazione delle telecamere e dei dispositivi indicati nel precedente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

La ditta dovrà presentare, mediante la piattaforma MEPA, la seguente documentazione amministrativa:

- dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione e l'assenza delle cause di esclusione (art. 94 e 95 del D Lgs 36/2023), firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.

Art. 4 – Procedura di affidamento

L'acquisizione della fornitura avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023, previa trattativa diretta sul Mercato Elettronico di CONSIP.

L'affidamento in argomento rientra nell'area del CPV 34923000-3 - Attrezzature per il controllo del traffico stradale.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente Progetto esecutivo-Capitolato Speciale d'onori, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità alla fornitura oggetto dell'appalto.

L'offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 gg. mentre l'Amministrazione non assume alcun obbligo e rimarrà libera di non dar luogo ad alcun affidamento, ovvero sospendere l'affidamento già intervenuto, per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta.

Dopo la presentazione, l'offerta non può essere né ritirata né modificata od integrata.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, il contratto di fornitura potrà essere receso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 5 – Stipula del contratto e pagamento bollo

La stipula del contratto avverrà secondo l'uso del commercio, ex D.Lgs 36/2023 art. 18, c. 1.

Il presente Capitolato, nonché l'Offerta presentata costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto stipulato. La sottoscrizione della STIPULA del contratto segue la disciplina di cui al codice degli appalti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.) nonché richiama le disposizioni di carattere generale in materia di contratti in quanto compatibili.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), e quindi, di contratto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice medesimo.

Secondo quanto stabilito nell'Allegato I.4 l'affidamento in argomento è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, in quanto inferiore ad € 40.000,00.

Art. 6 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dal già citato art. 119 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i dei requisiti di carattere morale, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel capitolato e nella RdO ove previsti, da verificare in relazione alle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 7 – Costi della sicurezza

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano pari a zero.

Con riferimento a possibili rischi dati da interferenze, si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I., in quanto nello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento viene totalmente espletato con personale dipendente della ditta affidataria e non vi è sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi. Gli oneri relativi risultano quindi essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente medesimo.

Art. 8 – Obblighi dell'affidatario

L'affidatario è unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti. La ditta dovrà pertanto adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni di qualsiasi genere ai beni pubblici o privati.

Qualora durante lo svolgimento dei servizi si verificassero danni materiali a cose o persone, imputabili all'affidatario, questo risulta unico responsabile e dovrà pertanto provvedere al risarcimento dei danni provocati.

In linea generale, la ditta affidataria dovrà segnalare con immediatezza all'ente tutte le circostanze e/o fatti rilevanti nell'espletamento dei propri compiti che possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

La ditta affidataria solleva il Comune di Reggio Emilia da qualsiasi azione che possa essere intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Sicurezza

Il fornitore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nella fornitura di cui al presente capitolato.

L'affidatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal testo unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008.

In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l'affidatario (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

Il fornitore si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio di informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di

eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento della fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale.

Art. 9 – Verifica di conformità e collaudo

All'esito della messa in funzione della fornitura, sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi.

La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dalla Amministrazione ed è tesa a verificare la conformità alle caratteristiche tecniche e di installazione descritte nel presente capitolato e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutto quanto previsto dal presente documento.

Qualora vengano rilevate anomalie rispetto a quanto richiesto, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'amministrazione, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli.

Il collaudo potrà avvenire solo successivamente alla "verifica di conformità" suindicata e potrà essere effettuato anche per step, sulla base delle zone oggetto di verifica.

Art. 10 – Corrispettivi, pagamenti e obblighi di tracciabilità

I corrispettivi sono quelli risultanti dagli atti della Trattativa diretta.

La fatturazione potrà avvenire solo ad avvenuto collaudo della fornitura con esito positivo.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio IPA per il Servizio "Direzione generale": 3G5MNG;
- codice CIG;
- estremi di riferimento della determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
- dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni data di ricevimento fatture, previo controllo e verifica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica.

Il pagamento sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art.6 del D. Leg.vo 207/2010.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lgs n. 36/2023.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'affidatario del servizio assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata art. 23.

In particolare, dovrà comunicare al Committente i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto e le proroghe delegate ad operare su di esso. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al Committente.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, si darà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Nel caso di inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, delle modalità e dei parametri di esecuzione delle attività previste e dettagliate nei documenti della trattativa, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con particolare riferimento ai seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere per ripetute inadempienze contrattuali regolarmente contestate, per almeno cinque volte;
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite con strumenti che non consentano la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- in presenza di DURC Negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010;

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione comunale di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'affidatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'affidatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Recesso dal contratto

Per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., fino al termine della validità contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13, il contratto potrà essere recesso nell'immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Art. 13 – Sicurezza e riservatezza

- Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

- L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- Il fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il fornitore/incaricato/contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Il fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal fornitore/incaricato/contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- Il fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
- Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 – Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art.120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Passaggio di funzionari pubblici a ditte private

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che “i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”.

Pertanto “i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che “...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.”

Art. 16 – Variazioni della ragione sociale

L'affidatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione ecc..).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 17 – Trattamento dei dati

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it.

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: dpo@comune.re.it.

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali. Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato Responsabili del trattamento.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

7. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso.

I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i. e della L. 136/2010 art. 3 co. 5 e s.m. e i.

8. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

10. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- Il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it, pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
- Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di affidamento di forniture, servizi, lavori e concessioni.

Art. 18 – Wistleblowing dipendenti appaltatori/concessionari/gestori di servizio

Dal dicembre 2018 il Comune di Reggio Emilia ha attivato la piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing” che permette ai dipendenti, agli appaltatori, ai concessionari di segnalare, con garanzia di riservatezza, illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico.

L’Appaltatore/Il Concessionario/Il Gestore di Servizio, partecipando alla RdO indetta dal Comune di Reggio Emilia, prende atto dell’attivazione da parte dell’Ente del sistema suddetto, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2).

Detta e-mail è inoltrata per conoscenza al Comune di Reggio Emilia.

L’Appaltatore/Il Concessionario/Il Gestore di Servizio si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018. Il software, infatti, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall’identità del segnalante. L’accesso all’identità del segnalante è concessa esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tramite stringente procedura di sicurezza, che registra l’accesso all’identità, con richiesta della specifica motivazione. Dal punto di vista informatico è garantita l’assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza. Il Responsabile Anticorruzione è l’unico utente in grado di ricevere le segnalazioni attraverso la consolle di amministrazione del software, mantenendole riservate nel rispetto del quadro normativo.

Di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese fornitrici.

<https://www.comune.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing>

Nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli.

Art. 19 – Controversie

Per la definizione di tutte le controversie tra l’Amministrazione Comunale e la/e ditta/e aggiudicataria/e che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si intendono applicate le disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell’affidamento del servizio.

Art. 21 – Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023, il responsabile del progetto (RUP) è individuato nella persona della dott.ssa Francesca Mattioli, Direttrice generale del Comune di Reggio Emilia.

Il responsabile del progetto si avvale della collaborazione della Dott.ssa Sara Di Antonio, Alta Professionalità Sicurezza e legalità” del Comune di Reggio Emilia per effettuare, in particolare, controlli sulla qualità, sul rispetto di tutta la normativa vigente, ed in particolare, seguire l’esecuzione della fornitura, verificando il rispetto delle disposizioni e modalità contrattuali, evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e tutte le altre eventuali inadempienze.

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Francesca Mattioli

Per accettazione
IL LEGALE RAPPRESENTANTE